



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE DELLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, FATTO A LONDRA IL 17 GIUGNO 1999

Art. 5 (Traduzione)

Principi e strategie

Quando adottano le misure di attuazione del presente Protocollo, le Parti si ispirano, in particolare, ai seguenti principi e alle seguenti strategie:

- a) il principio di precauzione, in virtù del quale esse non rinviando l'applicazione di provvedimenti destinati a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, adducendo come motivo il fatto che la ricerca scientifica non ha definitivamente dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra il fattore cui tali provvedimenti sono destinati, da un lato, e il potenziale contributo del fattore in questione alla prevalenza di patologie connesse con l'utilizzo delle acque e/o a eventuali impatti transfrontalieri, dall'altro;
- b) il principio «chi inquina paga», in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore;
- c) gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo; essi hanno inoltre la responsabilità di garantire che le attività che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale;
- d) le risorse idriche sono gestite in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza compromettere le possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri;
- e) occorre adottare provvedimenti preventivi per evitare epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per proteggere le risorse idriche impiegate come fonti di acqua potabile, in quanto tali provvedimenti affrontano il danno in maniera più efficace e possono essere più efficaci sotto il profilo dei costi rispetto ai provvedimenti correttivi;
- f) l'azione di gestione delle risorse idriche deve essere adottata al livello amministrativo più di dettaglio possibile;

- g) l'acqua ha un valore sociale, un valore economico e un valore ambientale e deve pertanto essere gestita in modo tale da conseguire la combinazione piu' accettabile e sostenibile di tali valori;
- h) occorre incentivare l'uso efficiente dell'acqua attraverso strumenti economici e un'opera di sensibilizzazione;
- i) l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute sono necessari, inter alia, per incrementare la qualita' e migliorare l'attuazione delle decisioni adottate, per sensibilizzare il pubblico a tali temi, per offrire al pubblico la possibilita' di esprimere i propri timori e per consentire alle autorita' pubbliche di tenere tali timori nella dovuta considerazione. L'accesso e la partecipazione devono essere integrati da un accesso adeguato al controllo giurisdizionale e amministrativo delle decisioni applicabili;
- j) le risorse idriche devono essere gestite, nei limiti del possibile, in maniera integrata sulla base dei bacini idrografici, con il fine di stabilire un legame tra sviluppo socioeconomico e protezione degli ecosistemi naturali e di mettere in relazione la gestione delle risorse idriche alle misure normative riguardanti altri comparti ambientali. Un simile approccio integrato dovrebbe applicarsi all'intero bacino idrografico, sia esso transnazionale o meno, comprese le acque costiere associate, la falda acquifera sotterranea o la parte pertinente di tale bacino idrografico o falda acquifera;
- k) particolare attenzione merita la protezione delle persone particolarmente vulnerabili a patologie connesse con l'utilizzo delle risorse idriche;
- l) occorre garantire un accesso alle acque, a parita' di condizioni e sufficiente in termini quantitativi e qualitativi, a tutti i membri della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale;
- m) a fronte dei diritti di utilizzo delle acque prescritti dal diritto pubblico e privato, le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni del settore pubblico o privato devono contribuire alla tutela dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche;
- n) nell'attuazione del presente Protocollo e' necessario tenere in dovuta considerazione i problemi, le esigenze e le conoscenze locali.

Versione in vigore dal 5 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

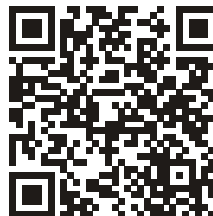
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 64

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-64-2026/traduzione-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it